

Indice

<i>Allegato B</i>	2
Allegato relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.....	2
Artikel 1 Definizioni	2
Artikel 2 Campo di applicazione	2
Artikel 3 Assistenza su richiesta	2
Artikel 4 Assistenza spontanea	3
Artikel 5 Consegna/notifica	3
Artikel 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza.....	3
Artikel 7 Adempimento delle domande.....	3
Artikel 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni	4
Artikel 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza.....	4
Artikel 10 Riservatezza	4
Artikel 11 Utilizzo delle informazioni	4
Artikel 12 Esperti e testimoni	4
Artikel 13 Spese di assistenza	5
Artikel 14 Esecuzione.....	5
Artikel 15 Complementarietà.....	5

Allegato B

Allegato relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Artikel 1 Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (di seguito «Convenzione AELS»);
- b) «legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dagli Stati dell'AELS individualmente, di seguito «Stati membri» che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- c) «autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da uno Stato membro e che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- d) «autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da uno Stato membro e che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- e) «operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa.

Artikel 2 Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo indagini su di esse.
2. Ai L'assistenza in materia doganale prevista dal presente allegato si applica a ogni autorità amministrativa degli Stati membri competente per la sua applicazione. Essa non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Del pari, essa non si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di quest'ultima.

Artikel 3 Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che siano o possano essere contrarie a tale legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di uno degli Stati membri sono state regolarmente importate nel suo territorio, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legittimamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Artikel 4 Assistenza spontanea

Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentano le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:

- operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che possono interessare altri Stati membri;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni;
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Artikel 5 Consegna/notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per:

- comunicare tutti i documenti,
- notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della procedura in questione, che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta di comunicazione o di notifica si applica l'articolo 6 paragrafo 3.

Artikel 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate secondo il presente allegato sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti ritenuti utili per rispondere. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

Artikel 7 Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità dello stesso Stato membro, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità interpellata quando quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono soddisfatte secondo le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri strumenti giuridici dello Stato membro interpellato.
3. I funzionari debitamente autorizzati di uno Stato membro possono, d'intesa con lo Stato membro interessato e alle condizioni da questo stabilite, raccogliere presso gli uffici dell'autorità interpellata

o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o che possano essere contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente nel quadro di un'indagine ai fini del presente allegato.

4. funzionari di uno Stato membro possono essere presenti, d'intesa con lo Stato membro interessato e alle condizioni da esso stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultimo.

Artikel 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Artikel 9 Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. Gli Stati membri possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente allegato, qualora ciò possa:
 - a) pregiudicare la loro sovranità, l'ordine pubblico, la loro sicurezza o altri interessi essenziali; ovvero
 - b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale; ovvero
 - c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Artikel 10 Riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi dell'allegato sono di natura riservata o ristretta. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio dello Stato membro che le ha ricevute.
2. I dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, possono essere scambiati solo se lo Stato membro che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nello Stato membro che li fornisce.

Artikel 11 Utilizzo delle informazioni

1. 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente allegato e possono essere destinate ad altri scopi da uno degli Stati membri solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Tali informazioni potranno essere comunicate ad altre autorità incaricate di lottare contro il traffico illegale di stupefacenti.
2. 2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
3. 3. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, gli Stati membri possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni del presente allegato.

Artikel 12 Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente allegato nella giurisdizione di un altro Stato membro e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Artikel 13 Spese di assistenza

Gli Stati membri rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente allegato, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Artikel 14 Esecuzione

1. L'applicazione del presente allegato è affidata alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.
2. Per il tramite del Segretariato dell'AELS gli Stati membri si consultano e si tengono reciprocamente informati in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato. Essi si trasmettono segnatamente l'elenco delle autorità competenti abilitate a intervenire in virtù del presente allegato.

Artikel 15 Complementarietà

Questo allegato è destinato a completare e non a ostacolare l'applicazione degli accordi relativi all'assistenza amministrativa reciproca che sono stati conclusi o che potrebbero essere conclusi fra Stati membri e Paesi terzi nonché fra Stati membri delle Comunità europee e Stati membri dell'AELS e/o Paesi terzi. Esso non esclude neppure un'assistenza reciproca più estesa concessa conformemente a tali accordi.